

REGOLAMENTO (CEE) N. 3995/88 DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 1988

che modifica il regolamento (CEE) n. 2042/75 che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore dei cereali e del riso, per quanto riguarda la durata di validità dei certificati rilasciati per operazioni comunitarie di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2221/88 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2042/75 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3271/88 ⁽⁴⁾, prevede, tra l'altro, la durata di validità dei titoli di esportazione; che questa durata è stata

limitata per l'esportazione di alcuni prodotti data l'incertezza esistente sul mercato mondiale dei cereali; che tale limitazione non è però giustificata per le forniture da effettuare a titolo dell'aiuto alimentare comunitario, tenuto conto delle disposizioni specifiche loro applicabili in materia di titoli e tenuto conto dei termini fissati per le consegne; che occorre pertanto modificare l'allegato II, punti A e B del regolamento (CEE) n. 2042/75; che per gli stessi motivi è opportuno prevedere, su richiesta dell'operatore, una proroga di alcuni titoli di esportazione rilasciati per effettuare forniture di aiuti alimentari comunitari, dopo l'entrata in vigore della misura di limitazione della durata di validità in causa;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'allegato II «durata di validità dei titoli di esportazione» del regolamento (CEE) n. 2042/75, sotto ciascuno dei punti A e B è aggiunto il seguente testo:

Codice Nc	Designazione delle merci	Durata di validità
—	Prodotti menzionati qui sopra esportati con titoli recanti nella casella n. 12 la dicitura "Aiuto alimentare comunitario, regolamento (CEE) n. 2330/87"	Fino alla fine del quarto mese successivo a quello del rilascio del certificato

Articolo 2

Su richiesta dell'operatore, i titoli di esportazione recanti la dicitura «Aiuto alimentare comunitario [regolamento (CEE) n. 2330/87 ⁽⁵⁾], richiesti a decorrere dal 17 settembre 1988, con una durata di validità applicabile fino alla fine del secondo mese successivo a quello del rilascio del titolo, sono prorogati dalle autorità che rilasciano detto titolo, fino alla fine del quarto mese successivo a quello del rilascio.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 16.

⁽³⁾ GU n. L 213 dell'11. 8. 1975, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU n. L 291 del 25. 10. 1988, pag. 47.

⁽⁵⁾ GU n. L 210 dell'1. 8. 1987, pag. 55.